

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Erik LAVEVAZ

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 1° febbraio 2021

In Aosta, il giorno uno (1) del mese di febbraio dell'anno duemilaventuno con inizio alle ore otto e undici minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente Erik LAVEVAZ

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Roberto BARMASSE

Luciano CAVERI

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Chiara MINELLI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **71** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI VALDOSTANE, PER L'ANNO 2021, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1981, N. 79. REVOCA DELLA DGR 4548/1998. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, richiama la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, (Contributi alle associazioni culturali valdostane) che prevede e regola la relativa concessione di contributi.

Richiama, in particolare, l'articolo 3 della suddetta legge, ai sensi del quale la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, alla concessione dei contributi su presentazione, da parte delle associazioni, di apposita domanda, previo esame e valutazione da parte della Struttura regionale competente, del rendiconto delle attività dell'anno precedente, nonché del programma dell'anno in corso.

Richiama, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 4548 in data 7 dicembre 1998 ai sensi della quale i contributi sono destinati alla copertura delle seguenti spese:

- spese ordinarie e straordinarie per la sede e la gestione dell'associazione;
- spese per la stampa, l'acquisto e la diffusione di riviste e/o bollettini dell'associazione, acquisto di libri e abbonamenti a riviste;
- spese per le iniziative e le attività culturali e scientifiche finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di cui alla legge regionale n. 79 del 9 dicembre 1981.

Ricorda che per il combinato disposto delle leggi regionali 79/1981, 57/1984, 45/1997, 38/2001, 16/2011 e 8/2013 le associazioni titolate a presentare domanda di finanziamento sono:

- Académie Saint'Anselme
- Comité des Traditions Valdôtaines
- Société Valdôtaine de Préhistoire et Archéologie
- Association Augusta
- Association Valdôtaine des Archives Sonores (A.V.A.S.)
- Centre Culturel Walser
- Lo Charaban
- Union Internationale de la Presse Francophone – Section de la Vallée d'Aoste
- Centre d'Etudes Les Anciens Remèdes
- Centre d'Etudes Abbé Trèves
- Société de la Flore Valdôtaine
- Federachon Valdoténa di Teatro Populéro
- Centre d'Etudes Francoprovençales "René Willien".

Rammenta che, relativamente ai termini procedurali, per fruire dei contributi previsti dalla l.r. 79/1981 i soggetti interessati devono avanzare apposita domanda di contributo alla struttura regionale competente entro il 28 febbraio di ogni anno.

Evidenzia, come rappresentato dal dirigente della Struttura attività culturali, dato quanto sopra, una certa genericità delle disposizioni procedurali e la conseguente necessità, in un'ottica di trasparenza e imparzialità, di specificare, per l'annualità 2021, le modalità e i criteri per la presentazione dell'istanza, la concessione e la rendicontazione dei contributi di cui alla legge regionale 79/1981 a sostegno delle citate associazioni culturali riconosciute.

Richiama la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e in particolar modo, l'articolo 11, ove è disposto che qualora non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, sono predeterminati, con apposito provvedimento della Giunta regionale, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.

Richiama la delibera ANAC n. 32/2016 ai sensi della quale “L’attribuzione di vantaggi economici, sebbene non regolata dal Codice dei contratti, è sottoposta comunque a regole di trasparenza e imparzialità, pertanto deve essere preceduta da adeguate forme di pubblicità e avvenire in esito a procedure comparative”.

Propone, quindi, di approvare le disposizioni applicative relative alla presentazione dell’istanza, concessione e rendicontazione dei contributi a favore delle associazioni culturali valdostane, per l’anno 2021, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, contenute nell’Allegato alla presente deliberazione, e di revocare quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale 4548/1998.

LA GIUNTA REGIONALE

- visto quanto riferito dall’Assessore ai beni culturali, turismo, sport e commercio, Jean-Pierre Guichardaz, e su proposta dello stesso;
- richiamata la legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 4548 in data 7 dicembre 1998;
- visto l’articolo 11, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il Dirigente della Struttura attività culturali ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023, nell’ambito del programma n. 5.002 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l’attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal dirigente della Struttura attività culturali dell’Assessorato beni culturali, turismo, sport e commercio, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare le disposizioni applicative relative alla presentazione dell’istanza, concessione e rendicontazione dei contributi a favore delle associazioni culturali valdostane, per l’anno 2021, di cui alla legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, contenute nell’Allegato alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di revocare, dalla data di entrata di vigore della presente deliberazione, le previgenti disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4548 in data 7 dicembre 1998;
3. di dare atto che la spesa relativa alla concessione dei contributi di cui trattasi trova copertura sul capitolo U0001411 “Trasferimento corrente annuo alle associazioni culturali riconosciute con leggi regionali” del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità e di prenotare la spesa complessiva di euro 260.000,00 (duecentosessantamila/00) prenotandola nel modo seguente:
 - per l’anno 2021 la somma di euro 221.000,00 (duecentoventunomila/00), a titolo d’acconto, pari al 85% del contributo, sul capitolo U0001411 (Trasferimento corrente annuo alle associazioni culturali riconosciute con leggi regionali), del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;

- per l'anno 2022 la somma di euro 39.000,00 (trentanovemila/00), a titolo di saldo e pari al 15% del contributo, sul capitolo U0001411(Trasferimento corrente annuo alle associazioni culturali riconosciute con leggi regionali), del medesimo bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 che presenta la necessaria disponibilità;
4. di dare atto che i contributi saranno liquidati negli esercizi finanziari 2021 e 2022;
 5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione e sul portale istituzionale www.regione.vda.it – sezione Cultura.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 71 in data 01 febbraio 2021

DISPOSIZIONI APPLICATIVE RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, CONCESSIONE E RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI VALDOSTANE, PER L'ANNO 2021, DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 9 DICEMBRE 1981, N. 79.

Art. 1 – Oggetto dei contributi e beneficiari

L'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, della Regione autonoma Valle d'Aosta, ai sensi della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 79, interviene con contributi annuali a sostegno delle attività e del funzionamento delle Associazioni culturali valdostane di particolare importanza presenti in ambito regionale riconosciute con legge.

Le Associazioni titolate a presentare domanda di finanziamento sono:

- Académie Saint-Anselme;
- Comité des Traditions Valdôtaines;
- Société Valdôtaine de Préhistoire et d'Archéologie;
- Association Augusta;
- Association Valdôtaine des Archives Sonores (A.V.A.S.);
- Centre Culturel Walser;
- Lo Charaban;
- Union internationale de la presse francophone – Section de la Vallée d'Aoste;
- Centre d'Etudes Les Anciens Remèdes;
- Association Centre d'études Abbé Trèves;
- Société de La Flore Valdôtaine;
- Federachon Valdôtana di Teatro Populero;
- Centre d'Etudes Francoprovençales "René Willien".

Le attività e le spese oggetto del presente Allegato devono collocarsi temporalmente nel periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Art. 2 – Caratteristiche dell'agevolazione

L'importo previsto per il sostegno in argomento è pari a 260.000,00 euro.

Tale importo verrà così ripartito:

- 220.000,00 euro distribuiti a sostegno delle attività e del funzionamento dell'ente sulla base dei parametri di cui al successivo art. 7.

I costi di funzionamento dell'ente a carico del contributo regionale non potranno essere superiori al 40% del contributo concesso e le eventuali somme eccedenti dovranno essere imputate ad altri ricavi.

- 40.000,00 euro a carattere di premialità, distribuiti in egual misura alle Associazioni culturali che realizzeranno attività fruibili da remoto, fino all'ammontare massimo di 8.000,00 euro.

Al fine di incentivare la divulgazione e la conoscenza dei patrimoni culturali delle Associazioni culturali ad una fascia di pubblico ampia e diversificata, e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure e provvedimenti nazionali e regionali, le Associazioni, per accedere al contributo della premialità, dovranno realizzare visite guidate virtuali

e lezioni tematiche audio-video fruibili da remoto che abbiano una durata complessiva di 10/15 minuti sul sito dell'Associazione e/o sulle maggiori piattaforme in uso.

L'agevolazione si configura come contributo a fondo perduto.

Il contributo regionale è diretto a sostenere le sole spese ammissibili.

La quota di finanziamento regionale non può superare il fabbisogno di finanziamento e può essere pari al 100% del fabbisogno medesimo.

Il contributo regionale verrà concesso per un ammontare che concorre a ridurre il disavanzo del bilancio preventivo del soggetto beneficiario e non genera sovracompensazione.

Art. 3 - Spese ammissibili per il funzionamento

I costi di funzionamento a carico del contributo regionale non potranno essere superiori al 40% del contributo concesso e le eventuali somme eccedenti dovranno essere imputate ad altri ricavi.

Sono riconosciuti quali costi di funzionamento:

- costi per affitto sede legale e/o operativa, spese condominiali, pulizia sede, manutenzione ordinaria;
- costi per energia elettrica, acqua, telefono, rifiuti solidi urbani;
- consulenze e gestione amministrative e fiscali;
- spese per oneri fideiussori e assicurativi.

Art. 4 – Spese ammissibili per la realizzazione delle attività istituzionali

Sono ammissibili, con le specifiche indicate, le seguenti spese:

- spese relative alle risorse umane:
 - compensi per il personale interno: per personale interno si intendono le persone fisiche titolari di rapporto di lavoro dipendente con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto proponente.
 - compensi per il personale esterno: per personale esterno si intendono le persone fisiche NON titolari di rapporto di lavoro con contratto a tempo indeterminato o determinato con il soggetto richiedente.
Rientrano nel personale esterno:
 - prestatori d'opera non soggetti a regime IVA: si tratta di prestazioni effettuate occasionalmente;
 - professionisti soggetti a regime IVA;
 - collaboratori utilizzati con le tipologie contrattuali previste dalla normativa vigente.Per il personale esterno è necessario che vengano presentate fatture o parcelle attestanti gli emolumenti pagati comprensivi di oneri fiscali in relazione alla tipologia del rapporto concordato.
- spese per acquisto di beni e materiali di consumo (sono relative ai beni non durevoli che esauriscono la loro vita utile nel momento stesso del consumo o in un arco temporale molto limitato. A titolo esemplificativo: spese per cancelleria, tipografia e altri beni consumabili).
- spese per l'acquisto di piccole attrezzature e macchinari di valore inferiore a euro 516 cadauno - di cui dovrà essere redatto un inventario.
- spese per l'acquisto di attrezzature e macchinari (di valore sup. a 516 euro) nel limite del 25% del contributo concesso - di cui dovrà essere redatto un inventario.
- spese per l'acquisto di testimonianze culturali materiali e immateriali (es.: collezioni, materiale librario, reperti) di cui dovrà essere redatto un inventario.

- spese per la realizzazione di visite guidate virtuali e delle lezioni tematiche.
- spese tecniche per la realizzazione di audio/video fruibili da remoto.
- spese di comunicazione delle visite guidate virtuali sui media e sui social.
- spese per la realizzazione di materiale didattico, promozionale, informativo attinente l'attività istituzionale.
- spese per la stampa e la pubblicazione di opere attinenti l'attività istituzionale.
- spese di promozione e pubblicità.
- spese analiticamente documentate per vitto, alloggio e trasporto.
- l'Iva effettivamente pagata nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile;
- premi e riconoscimenti concorsuali aventi carattere simbolico per un importo massimo complessivo non superiore a 2.000 euro annui.
- altri eventuali costi di diretta imputazione all'attività istituzionale, da dettagliare e specificare.

Art. 5 – Spese NON ammissibili

Non sono ammissibili le seguenti spese:

- per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati;
- per ammende, penali, interessi;
- parcelle legali e notarili;
- per danni o indennizzi;
- a titolo di rimborso forfettario.

Le spese per essere considerate ammissibili devono comunque essere:

- riconducibili nelle voci di costo ammissibili;
- fatturate a partire dalla data del 1° gennaio 2021 ed entro il 31 dicembre 2021;
- effettivamente intestate e sostenute dal beneficiario;
- identificabili, controllabili e attestate da documenti giustificativi originali fiscalmente validi;
- strettamente correlate e coerenti con le attività del soggetto richiedente;
- ragionevoli e giustificate e devono concordare con i buoni principi di amministrazione finanziaria, in particolare in termini di valore del denaro e convenienza.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione della domanda

I soggetti richiedenti la concessione dei contributi sono tenuti a presentare le relative domande, a pena di decadenza, entro le ore 17.00 del 1° marzo 2021, alla Struttura attività culturali dell'Assessorato Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Regione autonoma Valle d'Aosta, Piazza Deffeyes, n.1 – 11100 Aosta.

Le domande debbono essere redatte utilizzando l'apposito Modulo di domanda e devono essere corredate della seguente documentazione:

- A. scheda di progetto illustrante il piano programmatico di attività 2021;
- B. scheda di progetto per la premialità illustrante le attività fruibili da remoto nell'anno 2021;
- C. copia del bilancio di previsione dell'anno 2021 approvato dall'organo competente;
- D. relazione conoscitiva in merito alle attività svolte dall'Ente nell'ultimo triennio (2018-2019-2020);
- E. il bilancio consuntivo 2020 approvato dall'organo competente, laddove non già depositato agli atti;

- F. relazione conoscitiva in merito al patrimonio posseduto, che evidenzi la tipologia di fondi bibliografici, archivistici ed eventuali collezioni;
- G. relazione conoscitiva in merito alla sede a disposizione, ad eventuali orari di apertura e presenza di personale dedicato;
- H. copia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

La domanda può essere presentata mediante:

- consegna a mano, nell'orario di seguito indicato: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, previa prenotazione;
- spedizione a mezzo posta o corriere;
- invio da casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo cultura@pec.regione.vda.it.

Nel caso di invio tramite posta la data di presentazione delle domande è determinata dalla data di spedizione; in questo caso la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra.

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande di ammissione al contributo dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Art. 7 - Il processo istruttorio e di valutazione

Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, l'istanza di contributo viene sottoposta ad una verifica istruttoria da parte della Struttura attività culturali.

L'istruttoria formale è finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, la correttezza della modalità di presentazione della domanda di partecipazione, la completezza documentale della stessa nonché l'assolvimento degli eventuali obblighi di bollo.

Le domande saranno ritenute ammissibili a fronte del rispetto dei seguenti requisiti:

- pervenute entro la scadenza del 1 marzo 2021, ore 17.00;
- presentate da soggetto ammissibile;
- complete della domanda di ammissione a finanziamento, compilata in ogni sua parte, in bollo ove dovuto, firmata dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata dalla documentazione prescritta.

La competente struttura regionale ha facoltà di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa, assegnando un termine perentorio per la risposta, nel caso in cui manchino informazioni utili ai fini procedurali.

Nel caso di istanze valutate non ammissibili, il Responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, ai sensi della l.r. 19/2007 e ss.mm.ii., i motivi che ostano l'accoglimento delle stesse.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento di detta comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

L'esito negativo della verifica formale comporta la non ammissione della domanda.

Le istanze ritenute ammissibili al termine dell'istruttoria, saranno valutate da una Commissione di valutazione così composta:

- il responsabile del procedimento;
- due funzionari appartenenti alla Struttura attività culturali.

La Commissione potrà essere integrata da un dipendente del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali, che partecipa senza diritto di voto.

Ai fini del riparto del fondo di 220.000,00 euro, la Commissione effettua la valutazione tecnico/qualitativa delle istanze ammesse con l'assegnazione di un punteggio che prevede un massimo di 100 punti.

Tale valutazione, compiuta sui dati forniti dai soggetti proponenti, si effettuerà sulla base dei seguenti parametri e sarà realizzata mediante l'assegnazione ad ogni elemento di valutazione di un giudizio sintetico e del correlato punteggio:

Elemento di valutazione	Criterio motivazionale	Coefficiente di valutazione		Punti
A STORICITÀ	<ul style="list-style-type: none"> Valutazione delle attività svolte nell'annualità precedente e nel triennio precedente (2018/2019/2020) con particolare riguardo alla qualità delle azioni realizzate, al valore culturale e sociale nonché alla significatività degli interventi 	Insufficiente	0	20
		Appena sufficiente	0,1	
		Sufficiente	0,3	
		Discreto	0,5	
		Buono	0,7	
		Ottimo	0,9	
		Eccellente	1	
B RICADUTA E PROMOZIONE TERRITORIALE	Attività proposta nel suo complesso con particolare riferimento ad: <ul style="list-style-type: none"> azioni di tutela, intese come identificazione, documentazione, ricerca, e salvaguardia del patrimonio culturale materiale ed immateriale, storico, ambientale e paesaggistico attività di valorizzazione didattico-educative e promozione della ricerca scientifica fruibilità dei progetti e delle iniziative prosecuzione o completamento di progetti già avviati e sostenuti 	Insufficiente	0	50
		Appena sufficiente	0,1	
		Sufficiente	0,3	
		Discreto	0,5	
		Buono	0,7	
		Ottimo	0,9	
		Eccellente	1	
C RILEVANZA DI AMBITO	<ul style="list-style-type: none"> Rilevanza dell'attività proposta in ambito locale, regionale, nazionale e internazionale Attività svolta in prevalenza in territori decentrati 	Insufficiente	0	20
		Appena sufficiente	0,1	
		Sufficiente	0,3	
		Discreto	0,5	
		Buono	0,7	
		Ottimo	0,9	
		Eccellente	1	
D BUONE PRATICHE	<ul style="list-style-type: none"> Rapporti di collaborazione con Enti locali, istituzioni scolastiche, altre organizzazioni e tessuto sociale Rapporto entrate/uscite – Fonti di cofinanziamento Efficacia di utilizzo del contributo nella precedente annualità (rinuncia o revoca totale/parziale) 	Insufficiente	0	10
		Appena sufficiente	0,1	
		Sufficiente	0,3	
		Discreto	0,5	
		Buono	0,7	
		Ottimo	0,9	
		Eccellente	1	

L'ammontare del contributo per ciascuna Associazione è calcolato proporzionalmente in base al punteggio ottenuto da ciascun soggetto, moltiplicato per il valore unitario di ciascun punto. Tale valore unitario è ricavato suddividendo l'ammontare delle risorse disponibili per la somma dei punti totalizzati da tutti gli enti. Eventuali economie di spesa non verranno redistribuite.

Ai fini del riparto del fondo di 40.000,00 euro, a carattere di premialità, da suddividersi in egual misura tra le Associazioni, la Commissione verificherà il progetto illustrante le attività fruibili da remoto che dovrà contenere i dettagli sufficienti all'attribuzione dello stesso.

CRITERIO DI PREMIALITÀ	Al fine di incentivare la divulgazione e la conoscenza dei patrimoni culturali delle Associazioni culturali ad una fascia di pubblico ampia e diversificata, e in considerazione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle conseguenti misure e provvedimenti nazionali e regionali, le Associazioni, per accedere al contributo della premialità, dovranno realizzare visite guidate virtuali e lezioni tematiche audio-video fruibili da remoto che abbiano una durata complessiva di 10/15 minuti sul sito dell'Associazione e/o sulle maggiori piattaforme in uso	SI
		NO

L'ammontare massimo riconoscibile ad un singola associazione a carattere di premialità è pari a 8.000,00 euro ed eventuali economie di spesa non verranno redistribuite.

La proposta presentata di attività istituzionale e premialità dovrà trovare riscontro all'atto della rendicontazione con le indicazioni puntuali di quanto svolto.

Le motivazioni degli eventuali scostamenti potranno essere di carattere quantitativo in considerazione del contributo assegnato rispetto al contributo richiesto, ma dovranno mantenere intatta la qualità della proposta.

La Commissione al fine di un'equilibrata valutazione del piano programmatico di attività per l'anno considerato e dell'attività realizzata negli anni precedenti, provvederà ad incontrare singolarmente tutti i soggetti che hanno presentato domanda di contributo in un giorno che verrà comunicato agli stessi con congruo anticipo. Nella circostanza i soggetti potranno aggiornare la Commissione circa il programma di attività.

Conclusa l'istruttoria, verranno assunti gli atti amministrativi conseguenti.

Gli esiti saranno pubblicati sul sito web della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx. Sono resi pubblici:

- il piano di riparto;
- l'elenco dei soggetti esclusi dalla valutazione, con l'indicazione delle cause di esclusione.

A seguito dell'adozione del piano di riparto dei contributi è comunicata ai beneficiari, mediante comunicazione personale scritta, l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di dieci giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine l'incentivo si intende accettato.

Il rifiuto non preclude il ricorso di cui al successivo articolo 14.

L'intero procedimento amministrativo si conclude entro un periodo massimo di 120 giorni a decorrere dal giorno successivo alla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze, tramite l'adozione, da parte della Giunta regionale, del piano di riparto dei contributi.

Art. 8 – Erogazione del finanziamento

Il contributo è liquidato al beneficiario in due rate:

- 1) acconto, pari al 85% del valore complessivo del contributo, successivamente all'approvazione del piano di riparto dei contributi;
- 2) saldo, per il restante 15%, ad avvenuta verifica rendicontuale.

E' facoltà del beneficiario richiedere l'erogazione del contributo interamente a saldo.

Art. 9 – Rendicontazione

Il beneficiario deve inviare la rendicontazione complessiva alla Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta entro il 28 febbraio 2022.

In fase di rendicontazione è obbligatorio utilizzare esclusivamente i moduli che saranno pubblicati sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link:
https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx

La rendicontazione deve essere corredata da:

- A. relazione finale illustrante le attività svolte nell'annualità 2021;
- B. relazione di progetto per la premialità illustrante le attività offerte da remoto;
- C. testo descrittivo sotto forma di articolo illustrante una o più attività realizzate dall'ente nell'anno 2021 o in alternativa dedicato alle competenze specifiche dell'ente per la difesa e la valorizzazione del particolarismo valdostano, da utilizzarsi in eventuale pubblicazione a cura dell'Amministrazione regionale (il testo potrà essere in lingua italiana, francese, dialetto francoprovenzale e parlate walser);
- D. il bilancio consuntivo 2021 approvato dall'organo competente;
- E. un elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute ed esposti nel bilancio consuntivo 2021, suddiviso per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- F. copia della documentazione contabile, fiscalmente valida e intestata al soggetto beneficiario, relativa all'elenco di cui al punto precedente (E), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato.
- G. Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (F), fino alla concorrenza dell'importo del contributo regionale assegnato

oppure

Quietanza della documentazione di spesa di cui al punto precedente (F), per un importo almeno pari all'acconto liquidato dall'amministrazione regionale, impegnandosi a dimostrare la quietanza relativa al saldo, laddove non prodotta, entro 60 giorni successivi all'erogazione dello stesso.

La quietanza dei documenti di spesa deve essere dimostrata mediante giustificativo di pagamento.

La mancanza o incompletezza della quietanza comporta l'esclusione del giustificativo di spesa.

Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti del beneficiario, che viene dallo stesso conservata per il periodo previsto dalla vigente normativa in materia, anche al fine di consentire lo svolgimento dei controlli.

Il contributo non potrà essere superiore al deficit emergente dal bilancio consuntivo del soggetto beneficiario.

Nel caso in cui il contributo assegnato risulti, a consuntivo, superiore al deficit, verrà ridotto automaticamente al valore del deficit.

L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è decurtata dall'acconto relativo all'esercizio successivo.

L'istruttoria verrà effettuata sulla base dell'ordine cronologico di arrivo delle domande di contributo all'Ufficio protocollo della Struttura attività culturali.

Nel corso dell'istruttoria, il responsabile del procedimento può richiedere, se necessario, integrazioni relativamente ai documenti presentati, concedendo un termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta per l'integrazione. Tale termine sospende quello di conclusione del procedimento.

L'istruttoria di liquidazione andrà conclusa entro 60 gg. dalla presentazione del rendiconto. Detto termine va maggiorato dei giorni di sospensione del procedimento per l'acquisizione di documentazione integrativa laddove ricorra tale necessità.

Il Dirigente preposto emetterà la nota di liquidazione entro 30 gg. dalla conclusione dell'istruttoria di liquidazione e la inoltrerà all'ufficio competente per l'emissione del mandato di pagamento.

Art. 10 – Decadenze

Il Dirigente competente provvede a dichiarare la decadenza del contributo concesso nei seguenti casi:

- realizzazione di un'attività diversa rispetto a quanto preventivato quando l'alternativa attività posta in essere risulta non perseguire gli obiettivi dell'associazione culturale;
- rilascio di dichiarazioni mendaci o non veridicità della documentazione prodotta;
- se sono sopravvenute condizioni di qualsiasi natura che ne rendano impossibile o illegittima l'erogazione.

In caso di revoca o di riduzione del contributo, la comunicazione all'interessato, deve indicare il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 11 – Controlli

Ai sensi del DPR 445/2000 le Amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000.

Per la verifica documentale, si procederà tramite sorteggio di tutti i soggetti ammessi a finanziamento, all'estrazione casuale dei soggetti da controllare, nella misura del 20% (con arrotondamento all'unità inferiore).

Qualora le dichiarazioni presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il dipendente competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tali irregolarità o omissioni. Quest'ultimo è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione, in mancanza dei quali il procedimento non può avere seguito.

Le dichiarazioni mendaci, le falsità in atti, l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge, nonché l'esibizione, di documenti di riconoscimento contenenti dati che hanno subito variazioni dalla data di rilascio, sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.

Qualora dal controllo si rilevino elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto, il Dirigente della Struttura competente è tenuto a:

- comunicare all'interessato l'esito del controllo inviando una lettera di richiesta chiarimenti con richiesta di risposta entro 10 giorni e, successivamente, comunicare la eventuale decisione finale di decadenza dal beneficio concesso;
- adottare un provvedimento per l'esclusione dai benefici eventualmente conseguiti a seguito delle false dichiarazioni accertate e, se già erogato, per il recupero delle somme indebitamente percepite dal dichiarante, ai sensi dell'articolo 75 del DPR 445/2000, applicando a tali somme gli interessi legali maturandi dalla data del mandato di pagamento alla data dell'effettivo versamento della somma da restituire;
- applicare, se del caso, la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000;

- trasmettere gli atti contenenti false dichiarazioni all'autorità giudiziaria in applicazione dell'art. 76 del DPR 445/2000, con espressa indicazione delle risultanze del controllo e del soggetto presunto autore dell'illecito penale.

Rileva, inoltre, che qualora sia accertata la non veridicità dei dati auto-dichiarati, per effetto della novella introdotta dall'articolo 264, comma 2, lettera a) del d.l. n. 34/2020, la dichiarazione mendace comporta anche la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza (con esclusione di alcune specifiche fattispecie).

Art. 12– Diritto di accesso agli atti

Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura in argomento viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti ed ai documenti amministrativi della pubblica amministrazione, nonché di accesso civico.

Art. 13 – Privacy

I dati personali dei proponenti saranno trattati secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

I dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono: privacy@pec.regione.vda.it; oppure privacy@regione.vda.it.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento dei dati è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 14 - Ricorsi

Avverso il presente documento è ammesso ricorso giurisdizionale entro 60 giorni dalla pubblicazione sul sito www.regione.vda.it, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971 entro 120 giorni dal medesimo evento.

Art. 15 - Responsabile del procedimento

Ai sensi della l.r. n. 19/2007, il responsabile del procedimento derivante dal presente Allegato è il Dirigente “pro tempore” della Struttura attività culturali della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 16 – Pubblicazione, informazioni e contatti

Per tutto quanto non previsto nel presente documento si rinvia, per quanto applicabile, alla vigente normativa.

Il presente documento è pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta al seguente link: https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx e sul Bollettino Ufficiale di Regione autonoma Valle d'Aosta (BUR).

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: 0165.273341 /3339 o inviare una mail agli indirizzi: al.favre@regione.vda.it — i.ponsetti@regione.vda.it